

TRASFERIMENTI ORDINARI A FAVORE DEI COMUNI DEL FVG PRESENTAZIONE

Premessa

La L.R. 18/2015 ha riformato il sistema dei trasferimenti finanziari regionali a favore degli Enti locali attraverso una razionalizzazione della tipologia dei fondi di finanziamento ed una nuova determinazione della quantità di risorse del bilancio regionale destinata alle autonomie locali .

Prima dell'entrata in vigore della LR 18/2015 la quantificazione delle risorse del bilancio regionale a favore degli enti locali era basata sul valore di alcune compartecipazioni regionali. Questa modalità presentava due criticità:

- consentiva la conoscibilità del valore complessivo dei trasferimenti a favore del sistema solo in occasione delle operazioni di assestamento del bilancio;
- risultava molto sensibile alla variabilità del gettito delle predette compartecipazioni generando oscillazioni anche significative da un anno all'altro dell'importo dei trasferimenti a favore dei comuni.

Dal momento che i trasferimenti regionali integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali e tutte insieme concorrono a garantire il funzionamento e lo svolgimento di tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, allo scopo di favorire la funzione di programmazione dell'attività degli enti è diventato fondamentale conoscere all'inizio di ciascun esercizio finanziario l'ammontare delle risorse spettanti al sistema degli enti locali della regione.

Per questo motivo la LR 18/2015 introduce una nuova modalità di quantificazione delle risorse complessive a favore del sistema degli enti locali che si fonda su una percentuale fissa, indicata dalla legge nel 13,21%, da applicare alle entrate da compartecipazione regionale ai tributi erariali quantificate nel bilancio iniziale dell'anno precedente al triennio di riferimento. Tale valore è stato determinato, per un triennio (433.003.926,31 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018) e poi aggiornato in euro 446.084.357,90 per l'anno 2019, 476.227.597,83 per l'anno 2020 e 466.452.197,83 per l'anno 2021.

L'insieme delle risorse del bilancio regionale così determinato, eventualmente maggiorato con risorse integrative, viene destinato sia al finanziamento di Fondi generali ordinari che di Fondi specifici.



Fondo ordinario comunale

Tra i fondi regionali generali il Fondo ordinario comunale rappresenta l'assegnazione fondamentale quale concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi. La L.R. 18/2015, di riforma della finanza locale regionale, individuata la finalità tesa al superamento del criterio storico come base del finanziamento degli enti locali, ha introdotto ed avviato un percorso di perequazione delle risorse che tiene conto delle differenze dei diversi territori. L'attuale Fondo, denominato Fondo ordinario transitorio comunale, è suddiviso in quote:

- **quota specifica**, quantificata in modo puntuale a favore di ciascun comune in base al valore delle assegnazioni disposte, fino a tutto il 2015, a titolo di rimborso del minor gettito di addizionale energia elettrica e a titolo di trasferimento di funzioni di parte corrente e capitale compreso l'eventuale costo del personale adibito a tali funzioni;
- **quota ordinaria**, i cui criteri di ripartizione tra i comuni per l'anno 2016 sono rimasti ancorati al valore delle assegnazioni storiche dell'anno 2015. Nell'anno 2017 i criteri di riparto sono stati condizionati dall'operazione di spostamento di alcune funzioni comunali verso l'Unione territoriale di riferimento. Per l'anno 2018 il criterio

di riparto è stato effettuato in proporzione all'assegnazione del 2017. Lo stesso criterio è stato seguito nel 2019, dopo la neutralizzazione degli effetti generati dall'operazione compiuta nel 2017 per favorire l'avvio delle Unioni territoriali.

- **quota di perequazione**, assegnata, a partire dal 2016, in percentuali diverse, in base ad alcuni parametri definiti con Regolamento regionale, concordato con il consiglio delle Autonomie locali. Attualmente i criteri sono i seguenti:
- popolazione residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione residente in Regione;
 - popolazione di età superiore o uguale ai 65 anni residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione di questa fascia di età riferita alla Regione;
 - popolazione di età inferiore o uguale ai 14 anni residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione di questa fascia di età riferita alla Regione;
 - superficie montana di ciascun Comune, rispetto alla superficie montana totale della Regione;
 - numero dei disoccupati di ciascun Comune che presenta un tasso di disoccupazione superiore al valore regionale, pari al 7,4%.

Tali parametri tengono conto di peculiarità demografiche e territoriali, con particolare attenzione al riequilibrio di situazioni di disagio di carattere demografico (over 65 e under 14) e territoriale (montanità), e peculiarità economico-occupazionali (tasso di disoccupazione).

Lo stanziamento della quota di perequazione ha subito negli anni un incremento in misura pari al decremento della quota ordinaria (28,4 mln per il 2016, 100,6 mln per il 2017, 125,2 per il 2018, 135,2 per il 2019).

Il riparto delle risorse riferite alla quota di perequazione a partire dal 2020 sarà definito sulla base di un **nuovo Regolamento** i cui criteri sono da definire d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.



Indice delle tabelle pubblicate

Tab. 1 – Trasferimenti ordinari comunali 2016-2019 – riepilogo

Tab. 2 – Fondo ordinario transitorio comunale 2019

Tab. 3 – Fondo ordinario transitorio comunale 2018

Tab. 4 – Fondo ordinario transitorio comunale 2017

Tab. 5 – Fondo ordinario transitorio comunale 2016

La tabella riepilogativa,

con i dati del quadriennio 2016-2019, riporta il solo totale del fondo ordinario transitorio comunale assegnato.

Le tabelle riferite alle singole annualità dal 2016 al 2019 riportano l'assegnazione spettante a ciascun comune distinta tra le varie quote.